

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

**COMUNE
DI
CASTELL'UMBERTO**


**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI
DI
CONSIGLIERE
COMUNALE**



COMUNE DI CASTELL'UMBERTO
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
CONSIGLIERE COMUNALE**


Il presente Regolamento, composto da n.49 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24-09-2003 con atto n.54.



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "A. S.". The line extends to the left and right of the signature.

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il 27-10-2003



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "A. S.". The line extends to the left and right of the signature.



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo Comune disciplina lo status, le potestà, i diritti e i doveri dei Consiglieri comunali e del Presidente del Consiglio; l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri.
2. Il Consigliere comunale, eletto direttamente dai cittadini, è, in quanto componente del Consiglio comunale, portatore di interessi collettivi e di diritti e doveri propri.
3. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze sono disciplinate dal vigente ordinamento EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e 32/94, dalle LL.RR: 25 e 30 del 2000 e esplicitato dallo statuto.
4. Le varie funzioni dei Consiglieri, previste dalle norme del comma precedente e della L.R.23/97, sono esercitate in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
5. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa.
6. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, devono ispirarsi a detti principi nel rispetto delle citate norme.

Art. 2 Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano le adunanze, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale; lo status, le potestà, i diritti e i doveri dei Consiglieri comunali e del Presidente del Consiglio; l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri sono: il vigente ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93 e 23/97, le LL.RR: 25 e 30 del 2000, le altre leggi regionali vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo statuto comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3 Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno

- essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali o dal Sindaco, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio.
 3. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la questione con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo, integrata se l'oggetto lo richieda con il Sindaco.
 4. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
 5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Capo II MANDATO ELETTIVO

Art. 4 Esercizio del mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, il rimborso delle spese e l'assistenza processuale sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita la sue funzioni senza vincolo di mandato; pertanto, nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica, ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.
3. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi e alle aspettative stabiliti dalla legge Hanno, altresì, diritto alla indennità di funzione o al gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni giorno di adunanza del Consiglio o delle Commissioni formalmente istituite e convocate.

Art. 5 Rimborso spese

1. Ai Consiglieri che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. Il Presidente del Consiglio autorizza le missioni dei Consiglieri, indicando i motivi, il luogo, il modo e il tempo della missione.
3. Il dirigente, a cui è stata affidata l'attività di gestione dell'ufficio del Consiglio, provvede alla liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno

effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Alla dichiarazione, tranne per le missioni dello stesso Presidente del Consiglio, dovrà essere allegata copia della relativa autorizzazione.

4. Ai Consiglieri che risiedono fuori del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio e delle commissioni.
5. Il predetto dirigente provvede mensilmente alla liquidazione del rimborso delle spese su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese di viaggio.
6. Il predetto dirigente provvede anche alla liquidazione delle indennità di funzioni, dei gettoni e degli oneri previdenziali e assistenziali collegati alla presenza, mentre per le indennità periodiche e i relativi oneri il servizio finanziario provvederà direttamente all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Art. 6

Patrocinio legale

1. Ai Consiglieri che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del proprio mandato e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali in vigore presso il Comune, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità.
2. Per dar modo al dirigente dell'ufficio del Consiglio, a cui compete la verifica del diritto e la relativa liquidazione, di poter accantonare le somme necessarie, è necessario che l'interessato dia notizia dell'inizio del giudizio e delle varie fasi al Presidente del Consiglio

Art. 7

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo sull'attività del Sindaco e della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame o un dibattito generale, senza adottare deliberazioni ma solo mozioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare che sarà messa a disposizione dei colleghi e del Sindaco.
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Possono, altresì essere richieste informazioni o chiarimenti sulla attività o su singole deliberazioni della Giunta.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
6. I Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali

delle altre Commissioni comunali istituite per legge o per statuto, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati e dai dirigenti, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

7. L'esercizio dei diritti dei Consiglieri e i correlati doveri del Sindaco, degli assessori o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi sono regolati dalla legge e dallo statuto con le specificazioni del presente regolamento.

Art. 8

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, di rispettarne le decisioni e le direttive del relativo Presidente, di tenere comportamenti tali da facilitare le funzioni e non sminuirne l'autorità.
2. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dalle relative norme regolamentari e nei casi in cui l'oggetto ne rappresenti la necessità e l'opportunità. Non devono utilizzare i documenti e le informazioni per scopi diversi dall'espletamento del loro mandato
3. Inoltre, devono rispettare le norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale e quelle sulle spese per la campagna elettorale, come previsto dalle norme vigenti e dall'apposito regolamento. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. L'esercizio dei doveri e dei diritti dei Consiglieri e i correlati doveri del Sindaco, degli Assessori o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi sono regolati dalla legge e dallo statuto con le specificazioni del presente regolamento.

Art. 9

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
3. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95.
4. Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
5. Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 10

Elezione domicilio

1. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
2. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita alla residenza anagrafica del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
3. Detta spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 11

Rappresentanza

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo o collegio debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre eletto o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta, oppure designato dal proprio Capo gruppo, garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.
2. Per le nomine nelle commissioni consiliari o in commissioni previste da leggi speciali si applicano rispettivamente le relative disposizioni regolamentari o legislative.
3. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. In caso di partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta comunale.
4. La delegazione viene costituita dal Consiglio o, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

Art.12

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni, la decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e la conseguente surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in seduta consiliare, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze, quali malattie proprie, del coniuge o convivente, dei parenti o affini entro il secondo grado, assenze dal territorio del Comune per importati motivi.
6. Il Consigliere al momento in cui viene a conoscenza che per i motivi suddetti non potrà partecipare alle riunioni del Consiglio ne darà comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio comunale.
7. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle sedute delle commissioni consiliari di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o della Commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
8. E' istituito l'albo delle presenze dei Consiglieri comunali alle sedute del Consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei Consiglieri presenti e di quelli che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.

Art.13

Decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
4. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
5. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Capo III

RELAZIONI CON GLI ORGANI CONSILIARI

Art.14

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati. Il Consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco, al Presidente e al Segretario comunale la loro composizione e il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto

deve darne comunicazione, come previsto dal terzo comma, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

- 5 Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora piu' Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che eleggerà al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione come previsto dal terzo comma da parte dei Consiglieri interessati.
- 6 Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la trasmissione prevista dal quarto comma dell'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, come sostituito dalla L.R. 23/97. Fino alla comunicazione dei Capi gruppo, le predette trasmissioni saranno effettuate ai Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.
- 7 I gruppi consiliari utilizzano per l'espletamento delle loro funzioni le risorse all'uopo destinate dal Presidente e le strutture, singole o comuni, nel rispetto della programmazione e delle direttive emanate dal Presidente e delle norme contabili ed organizzative vigenti.

Art. 15

Conferenza dei Capi gruppo

- 1 La Conferenza dei Capi gruppo e' organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- 2 Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, anche prima dell'iscrizione nell'ordine del giorno della relativa Commissione, argomenti di particolare interesse.
- 3 Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione dei regolamenti del Consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
- 4 La Conferenza dei Capi gruppo per l'esercizio delle proprie funzioni può affidare specifici incarichi al Presidente del Consiglio o ad uno o più componenti.
- 5 La Conferenza dei Capi gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio, anche su richiesta di uno dei Capi gruppo, e presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare in loro vece un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
- 6 La Conferenza dei Capi gruppo è convocata con avviso scritto con l'indicazione degli argomenti da trattare, da consegnare con le modalità delle convocazione del Consiglio comunale almeno due giorni prima di quello della riunione. Durante le sedute consiliari la Conferenza è convocata verbalmente ed all'istante.
- 7 Le adunanze, che per decisione del Presidente possono essere anche pubbliche, sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le assenze ingiustificate saranno comunicate al Consiglio e censurate dallo stesso.
- 8 Alla riunione partecipa il Segretario comunale od un suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente del Consiglio. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario.

Art. 16

Le Commissioni consiliari

1. Quando lo statuto lo prevede, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le

competenze e determinando, qualora non previsto dallo statuto o dall'apposito regolamento, la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.

2. Il Consiglio comunale, così come previsto dallo statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare, ed affidandone la presidenza ad un Consigliere di minoranza.
3. Il Consiglio comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
4. Come previsto dal primo comma, il Consiglio comunale può, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
5. La costituzione, la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni saranno disciplinati da apposito regolamento.
6. Ogni Consigliere ha il diritto e il dovere di far parte delle predette Commissioni ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dall'apposito regolamento.

Art.17

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso e ai singoli Consiglieri attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. In caso di assenza, impedimento o revoca, il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio e della Conferenza dei capi gruppo, per l'attivazione e il funzionamento delle Commissioni, per l'esercizio delle altre funzioni attribuite al Consiglio comunale, il Presidente si avvale della apposita struttura che costituisce l'ufficio del Consiglio; per gli altri servizi si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale.
6. Al Presidente saranno assegnati appositi locali, arredati e con i necessari supporti, ove potranno riunirsi anche i gruppi consiliari.

Art. 18

Attribuzioni e poteri

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, compreso la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale e della Conferenza dei Capi gruppo, l'attivazione delle Commissioni consiliari. Inoltre, cura la programmazione delle risorse, le direttive per la gestione ed il controllo relativamente

- all'attività della struttura operativa che si occupa della funzionalità e dell'organizzazione del Consiglio e dei suoi organi.
2. Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i tempi della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
 3. Il Presidente esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione.
 4. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
 5. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
 6. Tutela la dignità dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio delle loro funzioni, anche intervenendo presso gli organi politici o burocratici interni ed esterni .

Capo IV FUNZIONI PROPULSIVE E DI CONTROLLO

Art. 19 Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri, oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto .
3. Le proposte di deliberazioni formulate per scritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio e al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria e i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Segretario comunale esprime parere solo sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.
4. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta esuli dalle competenze del Consiglio, non sia legittima o risulti priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente, se non la ritiene urgente, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria del Consiglio comunale, indicando nell'avviso di convocazione il Consigliere proponente.
5. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il

Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art. 20

Emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare, anche nel corso dell'esame, emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto e, quando sono di limitata entità, anche orali.
3. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
4. Sugli emendamenti devono essere espressi i prescritti pareri. Per quelli presentati almeno 24 prima della seduta i pareri sono allegati agli atti del Consiglio; per quelli presentati nel corso della seduta possono essere espressi anche oralmente prima della votazione e successivamente formalizzati e riportati nella deliberazione.
5. Restano salve le disposizioni e i tempi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 21

Controllo sull'attività della Giunta

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti i Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal presente articolo.
2. Il Sindaco trasmette, contemporaneamente al suo deposito in segreteria, mensilmente al domicilio dei Consiglieri l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta e già pubblicate.

Art. 22

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
3. Le interrogazioni sono presentate, per scritto e firmate dai proponenti, al Sindaco che è tenuto a rispondere, direttamente o delegando un Assessore, entro trenta giorni dalla loro presentazione per iscritto o oralmente nel primo Consiglio comunale utile, in relazione alla richiesta dell'interrogante.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere presentata e trattata durante la riunione del Consiglio. In questo caso il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e al Presidente, che dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari, in caso contrario daranno risposta scritta entro dieci giorni da quello di presentazione.
5. Per trattare le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio è sufficiente

l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica e nel verbale sarà allegato o riportato in modo succinto il contenuto dell'interrogazione, della risposta e della replica .

6. L'interrogante legge l'interrogazione e alla risposta può replicare per dichiarare, in non più di cinque minuti, se sia soddisfatto o meno.
7. In caso di assenza dell'interrogante la risposta sarà data nella successiva riunione e, se assente anche in quest'ultima, l'interrogazione non sarà più trattata.
8. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può rivolgere più di tre interrogazioni.

Art.23 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, da sottoporre al Consiglio comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
2. Le mozioni devono essere presentate, per iscritto e sottoscritte da almeno tre Consiglieri, al Sindaco e al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione .
3. Uno dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di cinque minuti. Potranno intervenire un rappresentante per gruppo consiliare e dell'amministrazione con interventi massimi di cinque minuti, a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di cinque minuti.
4. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'amministrazione, all'approvazione del Consiglio, nelle forme e modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concreterà in un atto deliberativo sostanziale.

Art. 24 Ordini del giorno e risoluzioni

1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre al Consiglio degli ordini del giorno o risoluzioni su fatti, avvenimenti e problematiche che interessano la comunità. Qualora non iscritti all'ordine del giorno della seduta ma il Presidente li ritenga attuali e conducenti, possono essere posti in discussione nella stessa seduta in cui sono proposti.
2. Il proponente illustra l'ordine del giorno o la risoluzione da approvare in un massimo di dieci minuti.
3. Nella discussione può intervenire un Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti. Il Sindaco o il suo delegato possono illustrare la posizione dell'amministrazione nel tempo massimo di cinque minuti.
4. Se necessario il Presidente può sospendere la seduta per dieci minuti riunendo i Capi gruppo o loro delegati assieme al proponente per concordare o mettere a punto il testo da approvare.
5. Ultimata la discussione, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno o la risoluzione, che si intendono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25

Diritto d'informazione

1. Ogni Consigliere ha il diritto-dovere di controllo e di sindacato sull'attività dell'amministrazione comunale e deve essere posto nelle condizioni più favorevoli per esercitare tali potestà.
2. Questo diritto - dovere potrà essere esercitato, oltrechè con la visione dei provvedimenti adottati ed il rilascio delle loro copie, anche con l'esercizio del diritto di informazione.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di informazione su tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata e eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla L.R.10/91 e dalla L.R. 48/91.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di avere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, relativamente ai provvedimenti adottati dagli organi del Comune e alle istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
5. Il diritto è esercitato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni ai dirigenti dell'ufficio o al responsabile del procedimento .

Art.26

Diritto di visione

1. Il diritto di informazione si può concretare anche nel diritto di consultazione degli atti relativi ai vari procedimenti.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata e eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla L.R.10/91 e dalla L.R. 48/91.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di avere in visione dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le pratiche e tutti i provvedimenti, compresi i pareri, le istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
4. Il diritto è esercitato dai Consiglieri richiedendo l'accesso ai dirigenti dell'ufficio o al responsabile del procedimento.

Art. 27

Procedura per l'accesso

1. I Consiglieri per poter prendere visione od ottenere le informazioni necessarie per l'esercizio del loro mandato debbono, utilizzando preferibilmente un apposito stampato, indicare con puntuale individuazione il provvedimento o la pratica o il documento che li interessa, spiegandone la connessione con l'effettivo e diretto esercizio del mandato.
2. Le richieste generiche che non permettano l'individuazione del provvedimento o degli atti richiesti, le richieste generalizzate, relative ad intere pratiche o a categorie di provvedimenti, potranno essere prese in considerazione solo per la visione presso l'ufficio che li detiene.
3. Le istanze, dopo essere state registrate al protocollo, i cui estremi potranno essere, a

richiesta, indicati ai Consiglieri, saranno trasmesse all'ufficio competente che qualora non le ritenga conformi al presente regolamento, richiederà il parere al Segretario comunale il quale se conformi al presente regolamento autorizzerà l'accesso rimettendo la richiesta all'ufficio interessato.

4. Qualora il Segretario ritenga che l'accesso non possa essere consentito, sottopone la richiesta al Sindaco, che potrà richiedere ulteriori precisazioni o rifiutare l'accesso con comunicazione motivata.
5. Qualora, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Consigliere non fornisca i chiarimenti oppure, se ammesso, non eserciti il diritto di accesso, lo stesso deve essere considerato rinunciatario.
6. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici e dei dipendenti preposti presso cui per almeno due giorni alla settimana e per almeno due ore al giorno è possibile esercitare il diritto di che trattasi, che dovrà essere soddisfatto entro tre giorni lavorativi dalla registrazione della domanda qualora trattasi di pratiche correnti e entro dieci giorni per gli casi

Art. 28

Rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, delle determinazioni dirigenziali, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata, nei tempi e nei modi indicati nell'articolo precedente, dal Consigliere all'Ufficio Relazioni con il pubblico, che la smisterà all'ufficio competente.
3. La richiesta scritta deve contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede copia, la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta, indicandone la connessione oggettiva, la data e la firma.
4. Il rilascio della copia avviene entro i cinque giorni successivi a quello della registrazione della richiesta, salvo che non si tratti di atti di archivio o particolarmente complessi o voluminosi, nel qual caso al richiedente verrà comunicato il maggior termine necessario per il rilascio, che comunque non potrà superare i 30 giorni.
5. L'Ufficio Relazioni con il pubblico, qualora rilevi difficoltà al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di tre giorni il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi del ritardo e i tempi per il rilascio.
6. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria e senza spese, per lo stesso motivo, in conformità al n 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e a quanto previsto dall'articolo 199 O.EE.LL.
7. Qualora sia richiesta l'autenticazione si applicheranno, da parte degli uffici che detengono i relativi documenti, le disposizioni di legge e quelle sul bollo.
8. Le copie, su cui dovrà essere riportata la seguente indicazione **COPIA RILASCIATA IN ESENZIONE DI BOLLO E SENZA SPESE, PER USO AMMINISTRATIVO**

CONNESSO AI COMPITI DI ISTITUTO DEL CONSIGLIERE....., saranno trasmesse all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che ne curerà la consegna al richiedente .

Art. 29

Responsabilità, rimedi, esclusioni

1. Ogni eventuale indebito ritardo, rifiuto o comportamento dilatorio per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti articoli, può formare oggetto di addebiti in relazione alle rispettive responsabilità dei dipendenti o degli amministratori.
2. Il Consigliere può chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio che, in caso di ingiustificato persistente ritardo o rifiuto, può proporre al Consiglio il richiamo dell'organo ritenuto inadempiente .
3. Il Presidente, nella prima riunione utile, illustra i termini della questione e le eventuali giustificazioni. Nella discussione può intervenire ogni capo gruppo o delegato per non piu' di cinque minuti.
4. Il Consiglio, fermi restando i rimedi giurisdizionali, si pronuncerà con un provvedimento motivato sull'eventuale richiamo dell'organo inadempiente.
5. Sono esclusi dalla visione e dal rilascio di copia i documenti che contengono dati sensibili come definiti dalla legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modifiche ed integrazioni, anche se citati nell'atto o siano stati presupposti del provvedimento. In ogni caso l'accesso deve rispettare i principi e le esclusioni di detta normativa.

Art. 30

Norme comuni

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 25 al 29 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Assessori e al Sindaco.
2. Eventuali problemi interpretativi o applicativi di detti articoli potranno essere devoluti dal Presidente del Consiglio, a cui le parti potranno rivolgersi, alla Conferenza dei Capi gruppo allargata al Sindaco.
3. I Consiglieri comunali e gli altri amministratori sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge .
4. Restano ferme le norme, sia procedurali che sostanziali, contenute in regolamenti gia' esecutivi che regolano la stessa materia, tranne le disposizioni più restrittive che sono abrogate con l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Non sono derogabili le norme attuative della legge 31 dicembre 1996, n.675.

Capo V

**PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI**

Art. 31

Partecipazione e assenze

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta

pubblica del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia all'assemblea. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota nel verbale delle adunanze.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perchè sia annotata nel verbale delle adunanze.

Art. 32 Convocazione

1. Il Consiglio e le Commissioni si riuniscono secondo le modalità dello statuto integrate da quelle degli appositi regolamenti. La loro convocazione è disposta, come previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.
2. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali. Per le Commissioni si osserva, come previsto dal successivo articolo 37, l'apposito regolamento.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.

Art. 33 Deposito degli atti del Consiglio

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza. Gli atti relativi alle riunioni convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
4. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
5. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Art. 34

Informazione preventiva

1. Il Presidente del Consiglio cura che le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, siano trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
2. Ad ogni Consigliere, assieme all'avviso di convocazione, deve essere recapita, a cura del Presidente del Consiglio, copia dei regolamenti, delle mozioni e delle risoluzioni inseriti all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
4. Qualora le competenti Commissioni non esitino nei tempi previsti dall'apposito regolamento le proposte degli argomenti di cui al precedente primo comma o dei regolamenti, il Presidente del Consiglio, prima della scadenza dei termini fissati per legge o per regolamento, convoca la Conferenza dei Capi gruppo per informarla della loro iscrizione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio.

Art. 35

Validità delle riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, tranne che nella seduta di seconda convocazione.
2. Nella o durante la seduta di inizio la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la stessa è rinviata, in seconda convocazione, al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale e alla stessa ora prevista nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta di prima convocazione, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo della presenza di un terzo, si computano per unità.
4. Le sedute non possono iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. La presenza dei Consiglieri viene accertata mediante l'appello nominale, i cui risultati sono annotati a verbale. All'inizio della seduta di prima convocazione, qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto, e nelle more può disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.
5. In quest'ultimo caso, se trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello si constata il perdurare della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dispone la sospensione della seduta.
6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione e previo invito ai Consiglieri momentaneamente assenti a rientrare in aula. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentono definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

7. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che per assenze momentanee il numero dei Consiglieri, è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da 5 a 10 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dei precedenti commi.
8. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e il nome degli assenti al momento della chiusura della seduta.

Art. 36

Verifica del numero legale

1. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione.
2. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
3. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
4. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario per assenze non comunicate ai sensi del precedente comma 2, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.
5. Ove anche da quest'ultimo appello risulti che il numero dei presenti è sempre inferiore a quello prescritto, dispone, la procedura prevista dall'articolo precedente.
6. Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione e di quelli assenti

Art. 37

Convocazione e riunioni delle Commissioni

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, come previsto dall'apposito regolamento, convoca e presiede le Commissioni, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di un terzo dei membri della Commissione, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

5. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà' dei componenti in carica.

Art. 38

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause.
5. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone all'assemblea, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, di cui al comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
6. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata di quella adunanza

Art. 39

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula della riunione con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 40

Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide l'assemblea, senza discussione e con votazione palese.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare, come previsto dall'apposito regolamento, una Commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni

Art. 41 **Verbali**

1. Il verbale, atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso la deliberazione adottata per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo in modo conciso ma chiaro i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purchè il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario.
3. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
4. I verbali sono depositati a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria. Quando un Consigliere, in sede di approvazione, lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni.
5. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale e di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui

Art. 42 **Votazioni**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale.
2. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto,

- l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. I Consiglieri che votano contro o che si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
 4. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
 5. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e nel numero dei presenti

Art. 43 **Responsabilità**

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati.
2. È esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n 142, così come recepito dalla L.R. 48/91

Capo VII **AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA**

Art. 44 **Principi generali**

1. Il Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.
2. Per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio può disporre, in relazione alle disponibilità del Comune, di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Art. 45 **Risorse**

1. Nel bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio, dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari, per le spese istituzionali connesse alle funzioni del Presidente del Consiglio e allo status dei Consiglieri sono allocate in modo da essere distinte dalle altre spese per gli organi istituzionali.

2. Le risorse devono essere correlate al numero dei Consiglieri, al loro status e condizione lavorativa, al numero di organismi consiliari formalmente istituiti, all'attività del Consiglio e dei suoi organismi, tenendo presente le limitazioni di bilancio.
3. La programmazione dell'utilizzo delle risorse è demandata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, la specificherà con atti di indirizzo e programmazione al dirigente della struttura che si occupa del Consiglio e delle sue attività.
4. Le risorse per la custodia, la pulizia e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento del Consiglio, dei suoi organi e dei gruppi consiliari, gravano sui servizi istituzionali e sono affidate ai servizi di supporto del Comune.

Art. 46

Attività di gestione

1. L'unità operativa che si occupa dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Consiglio comunale e dei suoi organi, così come definiti dallo Statuto, esplica compiti di supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberanti, per le attività istituzionali connesse alle relative funzioni, per l'esercizio delle prerogative attribuite per legge, Statuto e regolamento ai Consiglieri, ai gruppi consiliari ed al Presidente del Consiglio.
2. Assicura, con l'assistenza giuridica del Segretario del Comune, il funzionamento degli organi consiliari sotto il profilo procedurale, la verbalizzazione delle riunioni degli stessi, la redazione degli atti e dei provvedimenti, la registrazione e le procedure conseguenti.
3. Inoltre, supporta il Presidente del Consiglio nelle sue funzioni amministrative ed istituzionali.
4. Per le attività del Consiglio, della Conferenza dei Capi gruppo e delle Commissioni, il Presidente si avvale della predetta unità operativa, mentre per l'espletamento di altri servizi si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale in relazione alle risorse e disponibilità degli uffici.
5. Nei limiti delle risorse assegnate e secondo la programmazione e gli indirizzi stabiliti dal Presidente del Consiglio, il dirigente preposto alla struttura operativa adotta tutti gli atti di gestione non riservati dalla legge o dallo Statuto al Presidente del Consiglio o al Sindaco.
6. Il Sindaco attribuisce al predetto dirigente i compiti e le funzioni previste dall'articolo 51 della legge 142/90 così come recepita e modificata dalle norme della Regione.
7. Compete al predetto dirigente la certificazione delle presenze dei Consiglieri per l'espletamento del proprio mandato.

Art. 47

Ufficio del Consiglio

1. All'interno della struttura operativa che si occupa dei servizi istituzionali sono individuati dal Sindaco, sentito il Presidente del Consiglio, il dirigente e il personale, anche part time, necessario per l'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione di cui ai precedenti articoli.
2. Con detto personale sarà costituito l'Ufficio del Consiglio comunale che per l'espletamento di detti compiti dipenderà funzionalmente dal Presidente del Consiglio.
3. L'approntamento, la custodia, la pulizia e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento del Consiglio, dei suoi organi e dei gruppi consiliari, sono affidate ai servizi di supporto del Comune.

**Capo VII
NORME FINALI**

**Art. 48
Diffusione del regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni, ecc dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

**Art. 49
Entrata in vigore**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune .
3. Sara' inserito nella raccolta dei regolamenti ,in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni

I N D I C E

C A P O I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto e finalita'
Art. 2 Norme di riferimento
Art. 3 Interpretazione del regolamento

C A P O II MANDATO ELETTIVO

- Art. 4** Esercizio del mandato elettivo
Art. 5 Rimborso spese
Art. 6 Patrocinio legale
Art. 7 Diritti dei Consiglieri
Art. 8 Doveri dei Consiglieri
Art. 9 Obbligo di astensione
Art. 10 Elezione domicilio
Art. 11 Rappresentanza
Art. 12 Dimissioni e decadenza
Art. 13 Decadenza, rimozione, sospensione

C A P O III RELAZIONI CON GLI ORGANI CONSILIARI

- Art. 14** I gruppi consiliari
Art. 15 Conferenza dei capi gruppo

- Art. 16 Commissioni consiliari
- Art. 17 Il Presidente del Consiglio
- Art. 18 Attribuzioni e poteri

C A P O IV FUNZIONI PROPULSIVE E DI CONTROLLO

- Art. 19 Diritto di iniziativa dei Consiglieri
- Art. 20 Emendamenti
- Art. 21 Controllo sull'attivit  della Giunta
- Art. 22 Interrogazioni
- Art. 23 Mozioni
- Art. 24 Ordini del giorno
- Art. 25 Diritto di informazione
- Art. 26 Diritto di visione
- Art. 27 Procedura per l'accesso
- Art. 28 Rilascio copie di atti
- Art. 29 Responsabilit  e rimedi
- Art. 30 Norme comuni

C A P O V PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

- Art. 31 Partecipazione e assenze
- Art. 32 Convocazione
- Art. 33 Deposito atti del Consiglio
- Art. 34 Informazione preventiva
- Art. 35 Validit  delle riunioni del Consiglio
- Art. 36 Verifica del numero legale
- Art. 37 Convocazioni e riunioni delle Commissioni
- Art. 38 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 39 Ordine della discussione
- Art. 40 Mozione d'ordine e fatto personale
- Art. 41 Verbali
- Art. 42 Votazioni
- Art. 43 Responsabilit 

C A P O VI AUTONOMIA FUNZIONALE

- Art. 44 Principi generali
- Art. 45 Risorse
- Art. 46 Attivit  di gestione
- Art. 47 Ufficio del Consiglio

C A P O VII NORME FINALI

- Art. 48 Diffusione
- Art. 49 Entrata in vigore